

COMUNE DI CAMEROTA

STATUTO

Delibera n. 38 del 28.7.2004

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Il Comune

Il Comune di Camerota è Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Ha autonomia amministrativa, organizzativa, normativa e di indirizzo politico per la cura degli interessi della comunità locale, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2 Gonfalone e stemma

Il Comune di Camerota ha un proprio Gonfalone ed un proprio stemma che sono stati adottati con delibera n.171 del Consiglio Comunale del 25 settembre 1987 e D.P.R. del 15 settembre 1989 *“Stemma d'argento, alla casa d'oro, vista in prospettiva con la facciata a sinistra, coperta di rosso, chiusa di nero, finestrata sul fianco di uno, dello stesso, sostenuta dal mare di azzurro fluttuoso d'argento, munita sul fianco di due ruote di otto raggi, di nero, attraversati sul detto fianco e sul mare, metà e metà. Ornamenti esteriori da Comuni”*.

Il loro uso è disciplinato con apposito regolamento che può prevedere anche la concessione in uso dello stemma da parte di Associazioni o Enti operanti nel territorio comunale.

Art. 3 Funzioni

Oltre a quelle direttamente attribuite da leggi della Repubblica, al Comune di Camerota spettano le funzioni conferite dalla legge regionale di attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n.112, ovvero, in mancanza, quelle conferite dal d.lgs. 30 marzo 1999, n.96.

In attuazione del principio di sussidiarietà il Comune esercita, altresì, le funzioni regionali che non attengono ad esigenze di carattere unitario del territorio campano.

Art. 4 Territorio

Il comune di Camerota è costituito dai territori e dalle comunità di Camerota, di Lentiscosa, di Licusati e di Marina, così come piano topografico di cui all'art.9 legge 24.12.1954, n.1228 approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Capoluogo e sede degli organi comunali è Camerota, salvo Uffici distaccati nelle frazioni.

Confina con i territori del Comune di Centola, di Celle di Bulgheria, Roccagloriosa e di S. Giovanni a Piro e con il mare Tirreno.

E' costituito dai terreni circoscritti nelle mappe catastali dai n.1 al n.54 compresi.

Art. 5 Comitato di frazione

Il Comune di Camerota può promuovere la costituzione di comitati di frazione per la gestione di una serie di settori determinati ed elencati tassativamente dal regolamento.

Il regolamento prevederà, altresì, il numero dei membri, i criteri di nomina, la composizione, le eventuali deleghe del Sindaco e la sede presso la quale esercitare i poteri e le pubbliche funzioni,

Art. 6 Assetto ed utilizzazione del territorio

Il Comune di Camerota promuove ed attua un organico assetto del territorio in funzione dello sviluppo degli insediamenti, delle infrastrutture sociali e degli impianti turistici,

commerciali ed agricoli; concorre ad assicurare il diritto all'abitazione e al lavoro garantendo uguali opportunità formative, sociali, culturali e di accesso al lavoro ed il diritto ad una vivibilità salubre ed agiata a tutta la comunità residente, agevolando una funzionale mobilità della popolazione sia tra i centri abitati del Comune sia con il rimanente territorio.

Art. 7 Finalità

Il Comune di Camerota è a vocazione turistica. Pone come proprie priorità istituzionali le seguenti finalità:

- a) lo sviluppo delle attività turistiche mediante il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e servizi;
- b) lo sviluppo delle attività commerciali anche attraverso una funzionale e razionale organizzazione dell'apparato distributivo;
- c) la tutela, la promozione e lo sviluppo dell'artigianato e delle imprese, favorendo l'associazionismo e la cooperazione per consentire una vasta collocazione dei prodotti ed in special modo per quelli locali;
- d) la valorizzazione del patrimonio marino e montano anche al fine di uno sviluppo turistico per l'intero arco dell'anno;
- e) la valorizzazione del patrimonio comunale "*beni demaniali, immobili ed attrezzature*";
- f) creare le condizioni di reale occupazione nei settori sopra citati con ruolo dell'Ente anche di natura imprenditoriale.

Art. 8 Tutela del patrimonio naturale, artistico e storico.

Il Comune di Camerota ricade interamente nel Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, pertanto nell'ambito dei piani di sviluppo e dei programmi di interventi, predispone le misure necessarie per la conservazione e difesa dell'ambiente, al fine di un coerente sviluppo delle attività turistiche. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 9 Promozione beni culturali, sport e tempo libero

Il Comune di Camerota promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, specie i costumi e le tradizioni locali; incoraggia lo sport ed il turismo anche sociale e giovanile; favorisce l'istituzione di associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione di strutture, servizi ed impianti, assicurando l'accesso ad associazioni, cooperative od organismi vari che agiscono sul territorio; valorizza come attività ricreativa ed economica quella venatoria all'interno del proprio territorio.

Il Comune di Camerota, fatte salve le ulteriori previsioni del presente statuto, riconosce nell'associazione Pro Loco il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali, nonché di promozione dell'attività turistica e culturale che si estrinseca in:

- a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale nonché di salvaguardia del patrimonio storico-culturale, folkloristico ed ambientale;
- b) iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso le varie località del territorio ed a migliorarne le condizioni generali del soggiorno;
- c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi anche sociali del turismo;
- d) assistenza ed informazione turistica;
- e) attività ricreative.

La Pro Loco per l'espletamento della sua attività è esente da tributi comunali.

Art. 10 Tutela della salute pubblica

Il Comune di Camerota attiva e richiede interventi necessari a garantire: la salubrità dell'ambiente terrestre e marino, eliminando sia le cause che gli effetti di ogni forma di inquinamento; l'effettiva tutela all'assistenza sociale, con riferimento specifico agli anziani, ai minori, ai tossicodipendenti, agli inabili e agli invalidi; l'incentivazione alla costituzione di

associazioni di volontariato che si prefiggono di alleviare ogni forma di solitudine e di indigenza.

Le associazioni umanitarie-assistenziali, riconosciute a livello nazionale, per l'espletamento dei servizi di competenza, sono esenti dal pagamento di tributi comunali.

Art. 11 Programmazione negoziata e sussidiarietà orizzontale

Nel perseguire le predette finalità il Comune promuove l'utilizzo degli istituti della programmazione negoziata secondo le modalità, i termini e le procedure stabilite nella relativa disciplina legislativa, regolamentare ed amministrativa.

Sono, altresì, favoriti gli apporti collaborativi, imprenditoriali e finanziari dei privati singoli ed associati.

Art. 12 Programmazione e partecipazione popolare

Il Comune di Camerota assume la politica di programmazione con gli enti pubblici istituzionali come metodo ordinatore della propria attività, attuando a tal fine un proprio programma di sviluppo e di interventi nei vari settori e sul proprio territorio.

Nel bilancio di previsione, annualmente, sono formulate ipotesi di sviluppo e di piano da trasmettere alla Provincia, alla Regione e agli altri enti territoriali ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale.

Tali proposte sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriali promossi dalla Regione, Provincia, USL e Comunità Montana di appartenenza ai fini di coordinamento.

Il comune di Camerota realizza la propria programmazione tramite attività di partecipazione democratica di tutti i cittadini, delle associazioni presenti sul territorio, delle organizzazioni sindacali, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori. A tal fine possono indirsi riunioni aperte del Consiglio comunale secondo le modalità fissate dal regolamento oppure referendum consultivi.

Art. 13 Collaborazione con la Provincia di Salerno e con altri Enti Locali

Il comune di Camerota attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei comuni e delle Province al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

Il comune di Camerota, mediante forme di collaborazione con la Provincia e/o altri EE.LL. concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione attuazione.

Il comune di Camerota con la collaborazione della Provincia può, ove lo ritenga utile e necessario, sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse, anche extra comunale, sia nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico ed agricolo, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

Art. 14 Project financing

Il Comune di Camerota, per la realizzazione di lavori pubblici, previsti nei documenti di programmazione, favorisce l'apporto collaborativi e finanziario dei privati-promotori da esplicarsi mediante le forme di cui agli articoli 37 bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994 n.109 e s.m. e integrazioni.

CAPO II

GLI ORGANI DI GOVERNO

Art. 15 Organi istituzionali

Sono organi del Comune il Consiglio, il Sindaco, la Giunta e il Presidente del Consiglio. Le loro competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio comunale e il Presidente del Consiglio sono organi di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. La Giunta è organo di gestione amministrativa e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio.

Il Sindaco, organo monocratico, è il legale rappresentante dell'Ente. È capo dell'amministrazione comunale, Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale, Ufficiale sanitario.

Art.16 Consiglio comunale

Le norme relative alla composizione ed alla elezione del Consiglio Comunale sono stabilite dalla legge e dalle disposizioni del presente statuto.

Il Consiglio Comunale si riunisce, di norma, nella sala consiliare. Inoltre, può anche tenersi in una sede diversa, purché residente nell'ambito del territorio comunale, in aule adatte allo scopo, al fine di favorire una maggiore partecipazione popolare. L'indicazione deve essere contenuta nell'avviso di convocazione di Consiglio Comunale.

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'Ente e delle Aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni revisionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie.
- c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Province, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) l'istituzione e l'ordinamento di tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci, degli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutazioni, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario e di altri funzionari;

K) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti suddetti non possono essere adottate in via d'urgenza dagli organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 16 bis Il Presidente del Consiglio e suo Vicario.

- A. **NOMINA:** Il Presidente del Consiglio è nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri.
- B. **DECADENZA:** Il Presidente del Consiglio decade quando cessa la sua qualifica di consigliere comunale nella legislatura che lo ha visto eletto, quando vi provvede l'assemblea con votazione dei 2/3 dei consiglieri o per motivi di impedimento.
- C. **FUNZIONI:** Il Presidente del Consiglio:
 - 1)-Convoca, dirige i lavori e le attività del Consiglio;
 - 2)-Programma le adunanze del Consiglio comunale inserendo all'ordine del giorno gli argomenti, tenuto conto delle richieste e proposte dell'assemblea, del Sindaco e della Giunta, delle Commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
 - 3)-Cura i rapporti periodici del Consiglio con il collegio dei Revisori dei Conti che collabora con il Consiglio stesso nelle funzioni previste dall'art.239 comma 1 del T.U. 267/2000;
 - 4)-Assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio (art.39 comma 4 T.U. 267/2000);
 - 5)-Promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali previsti dall'art.43 dell'ordinamento di cui al T.U. 267/2000.

INDENNITA' ASPETTATIVE PERMESSI

Al Presidente del Consiglio si applicano le norme in materia di aspettative, permessi e indennità stabilite dalla legge 27 dicembre 1985 n°816 e successive modificazioni per gli assessori del Comune.

Il Vicario del presidente del Consiglio Comunale viene nominato da quest'ultimo tra i consiglieri comunali in carica.

Art. 17 Consiglieri comunali

I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità di Camerota, senza vincolo di mandato. La posizione giuridica dei consiglieri e la natura del mandato consiliare sono determinate dalla legge e dalle norme regolamentari.

Le norme relative alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge e dalle disposizioni del presente statuto.

Le indennità spettanti per l'esercizio delle varie funzioni sono stabilite dalla legge.

Art. 18 Obbligo di denuncia dei redditi

Ciascun Consigliere comunale dovrà presentare al Comune la dichiarazione dei redditi secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Detto obbligo è esteso ai componenti della Giunta e alle persone nominate o designate in Enti, Aziende, Istituzioni, Associazioni o Società dipendenti, controllate o partecipate dal Comune.

Art. 19 Decadenza dei consiglieri

I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie o quelle straordinarie per cinque volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. Ulteriore causa di decadenza è costituita dalla mancata ottemperanza all'obbligo di trasparenza di cui all'articolo precedente.

A tal riguardo, il sindaco, a seguito dell'accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede a comunicargli l'avvio al procedimento amministrativo di decadenza, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per eventuali osservazioni o giustificazioni. Entro il suddetto termine, il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori.

Il Consiglio delibera sulla decadenza del consigliere motivando le ragioni di non accoglimento delle giustificazioni fornite.

Art. 20 Definizione linee programmatiche

Entro il termine di 30 giorni dal suo insediamento, il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative agli obiettivi da perseguire nel corso del mandato.

Ciascun consigliere comunale può intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni o modifiche. Nel caso di proposta approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, il sindaco è tenuto obbligatoriamente ad adeguare ad essa il programma di governo dell'Ente.

Con cadenza annuale il Sindaco, su deliberazione della Giunta, sottopone al Consiglio il documento di rendicontazione dello studio di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 21 Organi Consiliari

Organismi del Consiglio sono i Gruppi consiliari, le Commissioni consiliari e la Conferenza dei capigruppo consiliari.

Art. 22 Commissioni consiliari

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni permanenti o temporanee, consultive, di programmazione, di vigilanza, di garanzia e di controllo.

Nel caso in cui venga istituita una commissione con funzioni di garanzia o di controllo la presidenza è affidata al consigliere designato dall'opposizione, ovvero a quello che ottiene il maggior numero di voti nel caso di più candidati delle minoranze consiliari.

In ogni caso deve essere garantita la presenza della minoranza.

Art. 23 Assistenza degli amministratori

Il Comune di Camerota, escluso il caso di conflitto d'interesse con l'Ente, assicura l'assistenza processuale ai consiglieri, agli assessori, al Sindaco ed ai funzionari in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento delle proprie funzioni.

Tuttavia, in caso di acclarata responsabilità, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la Pubblica amministrazione, il Comune non sarà tenuto all'assistenza legale, con recupero delle somme già erogate.

Art. 24 Fondo per il funzionamento del Consiglio e l'attività dei consiglieri

Il consiglio, annualmente, può determinare ed individuare una quota del bilancio di previsione da utilizzare per la maggiore diffusione possibile delle informazioni dell'attività consiliare (consigli comunali da divulgare alla cittadinanza a mezzo di mass-media, radio, giornali).

Art. 25 Esercizio della potestà regolamentare

Il Consiglio comunale esercita la potestà regolamentare nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto. La proposta di regolamento al Consiglio comunale può essere formulata esclusivamente dalla Giunta.

Possono proporre alla Giunta comunale schemi di regolamenti:

- a) il Segretario comunale e/o responsabile del servizio;
- b) il difensore civico, se istituito, per quanto concerne la sua attività e le sue competenze, nonché in caso di potestà regolamentare obbligatoria per legge;
- c) il collegio dei revisori, relativamente alla loro attività o a materie di loro competenza;
- d) ogni singolo consigliere comunale.

I regolamenti sono votati titolo per titolo e quindi nel loro insieme.

Per l'approvazione dei regolamenti è richiesta la maggioranza assoluta.

I regolamenti sono pubblicati all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione, salvo il controllo preventivo di legittimità, ove previsto.

Art. 26 Sindaco

Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

Egli è componente del Consiglio Comunale, rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione; sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali; impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

Il Sindaco esercita funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite e conferite al Comune. Egli, ha, inoltre, competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende e istituzioni.

Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo coi responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Spettano al Sindaco anche le competenze in materia di informazione delle popolazioni in situazioni di pericolo per calamità naturali di cui al D.P.R. 6 febbraio 1981 n.66.

Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e di poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 27 Attribuzioni amministrative

Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

In particolare, il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
- b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dal presente statuto;
- d) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo di cui al comma 75 art. 17 legge 127/97 presso l'agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico;
- e) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina di direttore;
- f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art. 28 Attribuzioni di vigilanza

Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di

atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società di capitale, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale e del direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative dell'intera attività del comune.

Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 29 Attribuzioni di organizzazione

Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) presiede e coordina i lavori del Consiglio comunale secondo tempi, modalità e forme previste dal regolamento;
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- d) esercita tutte le altre funzioni previste dal regolamento sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 30 Vicesindaco

Il Vicesindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza, sospensione o impedimento di quest'ultimo.

Art. 31 Dimissioni o impedimento permanente del Sindaco

Le dimissioni del Sindaco e le relative conseguenze sono stabilite dalla legge.

L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone elette dal consiglio comunale, composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede d'intesa con i gruppi consiliari.

La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

Il consiglio si pronuncia sulla relazione, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro 10 giorni dalla presentazione.

Art. 32 Giunta comunale

La Giunta è l'organo d'impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

La Giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 33 Composizione

La Giunta è costituita nel massimo di sei assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco.

Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati di requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 34 Nomina assessori

Il vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari o revocati.

Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta comunale coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo, di affiliazione e i coniugi.

Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 35 Funzionamento della Giunta

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 36 Competenze

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore, se nominato, o ai responsabili dei servizi comunali.

La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dello stesso.

La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al Consiglio i regolamenti;
- b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) modifica le tariffe e inoltre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
- g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- i) delibera sulla nomina e revoca del direttore generale;
- j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

- k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale, se nominato e/o il segretario;
- p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio.

CAPO III

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 37 Principi e criteri direttivi

Il Comune di Camerota informa la propria attività ai principi di democrazia, di efficienza, di efficacia, di economicità, di semplificazione delle procedure, di partecipazione, di decentramento e separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti agli organi burocratici.

L'ufficio comunale si riparte in servizi in conformità al presente statuto ed alle norme previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 38 Principi organizzativi

L'amministrazione del comune si esplica mediante:

- un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 39 Principi strutturali

Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta, e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone l'economicità e la rispondenza ai bisogni.

Art. 40 Regolamento degli uffici e dei servizi

Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le

responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.

I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi

Art. 41 Corpo di Polizia Municipale

Nel comune di Camerota è stato istituito il Corpo di Polizia Municipale, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia.

Nella delibera consiliare di istituzione del citato Corpo ne è prevista la disciplina, la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento.

Il Sindaco o suo delegato, nell'esercizio delle proprie funzioni, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

CAPO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 42 Partecipazione popolare

Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

Art. 43 Associazionismo

Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio. A tal fine, la Giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni di rilevanza sovracomunale. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

Il Comune può promuovere istituire la consulta delle associazioni.

Art. 44 Diritti delle associazioni

Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

I pareri devono pervenire all'Ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 20 giorni.

Art. 45 Contributi delle associazioni

Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, si cui al comma precedente, a titolo di contributo in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito o in forma agevolata.

Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale.

Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 46 Volontariato

Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte a miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

Il Comune garantisce che la prestazione di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 47 Petizioni

Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 10 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.

Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone, il Sindaco la pone in discussione nella seduta immediatamente successiva del Consiglio comunale, invitando, ove lo ritenga opportuno, il primo firmatario a relazionare brevemente nel corso dell'adunanza.

Art. 48 Azione popolare

Ciascun elettore può agire in giudizio per far valere azioni e ricorsi che spettano al comune nei casi e nelle forme previsti dalla legge.

Art. 49 Partecipazione al procedimento amministrativo

Nel caso di procedimenti a istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dal responsabile del procedimento che deve pronunciarsi in merito. Il responsabile del procedimento deve convocare l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta. La mancata partecipazione dell'istante non pregiudica l'emanazione dell'atto.

Nel caso l'atto o il provvedimento possa incidere negativamente su diritti e interessi legittimi di altri soggetti il responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel caso di procedimenti al impulso d'ufficio il responsabile deve darne comunicazione ai soggetti portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 10 giorni entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti. In caso di urgenza il termine può essere ridotto sino a 3 giorni.

Si può prescindere da tale adempimento nel caso di sussistenza di particolari esigenze di celerità ovvero, salvo diversa previsione legislativa, quando si tratti di modifiche statutarie, di approvazione di regolamenti, di atti di indirizzo, di atti di organizzazione, di atti di pianificazione e di programmazione o di atti dovuti.

Art. 50 Accordi sostitutivi di provvedimenti

Nei casi previsti dall'articolo precedente, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.

In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

Art. 51 Referendum

Per la migliore tutela degli interessi collettivi possono aver luogo referendum abrogativi, propositivi o consultivi.

Un numero di elettori residenti non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali, per i referendum propositivi, e non inferiore al 20% per i referendum abrogativi, può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

Con deliberazione di Consiglio comunale può essere indetto referendum consultivo sulle materie ivi indicate.

Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, di pianificazione commerciale, di pianificazione urbanistica generale ed attuativa, di regolamento del consiglio comunale e quando sullo stesso argomento è stato già indetto referendum nell'ultimo quinquennio.

Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci; può riguardare anche più atti o quesiti purché si tratti di materie o atti connessi, presupposti o collegati.

Nel caso si tratti di referendum abrogativo di parte dello statuto esso non può compromettere l'integrità e la coerenza dello stesso, né può riguardare il suo contenuto obbligatorio per legge. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma quattro.

Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla sua proclamazione e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alla consultazioni almeno un terzo degli aventi diritto; nel caso di referendum abrogativo di parte dello statuto è necessaria la partecipazione di almeno la maggioranza degli aventi diritto.

Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti ad essa.

Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta di firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

Art. 52 Accesso agli atti

Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale oltre che dei soggetti gestori di pubblici servizi.

Le forme, i tempi ed i limiti all'accesso sono determinate con apposito regolamento.

Art. 53 Diritto di informazione

Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio (albo pretorio), facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco su appositi spazi a ciò destinati.

L'affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

Le ordinanze, i conferimenti di contributi a Enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

CAPO V DIFENSORE CIVICO

Art. 54 Nomina

Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia di Salerno, a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri.

Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, di probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso di diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

Il Difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto, ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del Successore.

Non può essere nominato Difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i parlamentari, i consiglieri regionale, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle Comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri del culto, i membri di partiti politici;
- c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ne ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
- d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
- e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti o il segretario comunale;
- f) chi sia stato candidato nell'ultimo quinquennio ad elezioni amministrative e politiche.

Art. 55 Decadenza

Il Difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.

La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.

Il Difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dai consiglieri. In ipotesi di revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio comunale a provvedere.

Art. 56 Funzioni

Il Difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e gli Uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

Il Difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

Il Difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

Il Difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

Il Difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno una volta alla settimana. Il Difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 17, commi 38 e 39, della legge 15 maggio 1997, n.127.

Art. 57 Facoltà e prerogative

L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

Il Difensore civico, nell'esercizio del suo mandato, può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

Egli, inoltre, può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

Il Difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

Il Difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputi opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

È in facoltà del Difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della P.A., presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti-concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art. 58 Relazione annuale

Il Difensore civico presenta ogni anno entro il 31/03 la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

Il Difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

La relazione deve essere affissa all'Albo Pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio comunale.

Tutte le volte che ne ravvisa le opportunità, il Difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio comunale.

Art. 59 Indennità di funzione

Al Difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio comunale.

CAPO VI

DIRETTORE GENERALE, RESPONSABILI DEGLI UFFICI, SEGRETARIO COMUNALE E COLLABORAZIONI ESTERNE

Art. 60 Nomina del direttore generale

Il Sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Art. 61 Compiti del direttore generale

Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tal riguardo, gli impartirà il sindaco.

Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

In particolare esercita le seguenti funzioni:

- predisporre, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
- verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
- promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
- autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
- emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
- gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
- emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi.

Art. 62 Durata della carica

La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale.

Art. 63 Responsabili degli uffici e dei servizi

I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi loro assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

Art. 64 Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

I responsabili degli uffici e dei servizi, se vengono loro affidate le funzioni dirigenziali, stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa. Essi provvedono, altresì, al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

- presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
- rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
- pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
- emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento, di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
- amministrano e gestiscono il personale a loro sottoposto relativo al servizio;
- pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 38 della legge n. 142/1990;
- promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
- provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite da sindaco e dal direttore;
- autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore/segretario e dal sindaco;
- concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune, ove presenti;
- rispondono del mandato loro assegnato e, a tal fine, relazionano semestralmente al segretario comunale o al direttore generale, se nominato, sullo stato di attuazione degli obiettivi stessi.

I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 65 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare l'assunzione con contratto a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità

La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 127/97.

I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 66 Collaborazioni esterne

Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni e termine

Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore

alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 67 Ufficio di indirizzo e di controllo

Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 45 del d.lsg. n. 504/92.

Art. 68 Segretario comunale

Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo agenzia nazionale dei segretari comunali.

Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli e agli uffici.

Il segretario, purché abilitato alla professione di procuratore legale e su esplicito incarico della Giunta Comunale può tutelare e difendere presso gli uffici giudiziari competenti l'Ente. A tal fine, presiede l'ufficio contenzioso costituito nel rispetto del D.Lgs. n. 80 del 31/03/1998.

Art. 69 Funzioni del segretario

Il segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di giunta e del consiglio comunale e ne cura la verbalizzazione che sottoscrive insieme al sindaco.

Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico o, in mancanza, dell'organo regionale di controllo.

Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

Il segretario comunale può rogare i contratti nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente; esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento, o conferitagli dal sindaco.

Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 70 Vicesegretario comunale

Nella dotazione organica del personale è prevista la figura del vicesegretario comunale. Tale figura è coperta da dipendente iscritto all'albo professionale.

Il regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dovrà prevedere un vicesegretario, il quale dovrà possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per ricoprire la sede. Il vicesegretario svolge compiti sussidiari, strumentali, complementari e di ausilio al segretario comunale, anche per specifici settori di attività, serie di atti o tipi di procedure, nonché sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento anche derivante da concomitanza di impegni.

Art. 71 Responsabilità dei contabili

Colui il quale abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO VII

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 72 Forme di gestione

Il comune di Camerota provvede alla gestione dei servizi pubblici locali aventi ad oggetto la produzione di beni o servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità tutta.

Le modalità di gestione sono stabilite dalla normativa di settore.

Nella scelta delle forme di gestione il Consiglio è tenuto a perseguire gli obiettivi di economicità ed efficienza, intesa quest'ultima come erogazione del servizio all'intero territorio comunale, favorendo, quindi, le azioni volte a rimuovere eventuali impedimenti in tal senso, oltre che interventi di carattere temporaneo e stagionale, dovuto ai flussi turistici e alle condizioni socio-economiche del territorio.

Art. 73 Concessioni a terzi

Nel caso di gestione del servizio mediante concessione a terzi dovrà essere preventivamente valutata la capacità patrimoniale ed organizzativa del soggetto privato nella gestione del servizio e dovranno, nel relativo atto contrattuale, essere particolarmente tutelate le ragioni di efficienza socio-economica dell'attività espletata dal privato.

Qualora il servizio è dato in concessione a società cooperative e ad altri tipi di società, il Comune può prevedere la partecipazione di un proprio rappresentante all'interno del Consiglio di Amministrazione della società.

Nell'ambito della procedura per la concessione del servizio, si cercherà di tutelare adeguatamente le istanze partecipative degli utenti.

Art. 74 Istituzioni

Il Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni, di cui all'art. 23 della legge 142/1990, si compone di cinque membri nominati dal Consiglio comunale con le modalità ed i requisiti di cui al precedente articolo.

Il Presidente è designato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno.

Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.

Il Direttore è nominato dal Sindaco, che lo sceglie tra i dipendenti della qualifica apicale.

Il restante personale è tratto, di norma, dall'organo comunale.

Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi delle Istituzioni e le competenze del direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune di Camerota esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

Art.74 bis Associazioni costituite o partecipate

1.L'Amministrazione può costituire per la gestione di servizi culturali,sportivi o del tempo libero una o più associazioni,nelle forme previste dal Codice Civile,cui affidare direttamente gli stessi servizi.

2. Alle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo possono associarsi persone fisiche e giuridiche,nonché,tra queste ultime,soggetti pubblici e privati.

3. Qualora l'Amministrazione costituisca per la gestione dei servizi culturali,sportivi e del tempo libero un'associazione non riconosciuta con riferimento agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile,lo Statuto della stessa deve prevedere adeguate garanzie in relazione al ruolo dell'Ente Locale ed alla gestione delle risorse.

4. La scelta da parte delle Amministrazioni, delle associazioni già costituite ed operanti sul territorio alle quali partecipare nella previsione di affidare alle stesse la gestione di servizi culturali, sportivi o del tempo libero, deve essere formalizzata nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) Con individuazione dell'associazione mediante procedura ad evidenza pubblica;
- b) Con adesione diretta all'associazione, qualora la stessa sia l'unica operante nel territorio comunale in relazione alla gestione di uno o più servizi culturali o del tempo libero di particolare complessità.

Art. 75 Consorzi

Il Comune di Camerota, nella sua azione amministrativa e nell'ambito dei principi fissati dalla legge, favorisce la nascita dello sviluppo di strutture consortili con enti pubblici per la gestione di servizi.

Nelle relative convenzioni, approvate dal Consiglio a maggioranza assoluta, dovranno essere attentamente valutate le ragioni e gli interessi delle popolazioni locali, dovrà prevedersi l'obbligo, a carico del consorzio, di trasmettere al Comune gli atti fondamentali dello stesso.

I servizi dovranno essere gestiti con il criterio dell'economicità e della minor spesa per il pubblico erario.

Art. 76 Convenzioni

Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi, l'amministrazione comunale, con delibera consiliare da adottarsi a maggioranza assoluta, può stipulare apposite convenzioni con altri enti locali.

La convenzione scaturisce da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina i tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione.

Art. 77 Rapporti con la Comunità Montana

Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico, in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo, consigliano l'esercizio associato con altri comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio potrà essere affidata alla medesima.

L'affidamento avverrà con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, con determinazione delle forme di verifica del servizio, dei tempi, dei ruoli e dei costi della gestione delegata.

Art. 78 Assemblea programmatica

L'amministrazione può indire annualmente una riunione dei servizi d'intesa con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative nel territorio comunale, al fine di verificare la qualità e l'efficienza del servizio, oltre che eventuali ipotesi di miglioramento di essi.

A tal fine possono essere predisposti appositi studi di settore, ovvero banditi concorsi di idee ed, infine, indetti referendum consultivi.

Art. 79 Pro Loco

Il consiglio di amministrazione della Pro Loco, prima delle nomine da parte del Sindaco deve trasmettere al Comune copia della propria delibera con la quale sono stati designati i rispettivi esperti per le commissioni di cui al presente articolo, indicando sempre un membro effettivo ed uno supplente in modo da assicurare la costante presenza. Tale nomina dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta; in mancanza provvederà il Sindaco, scegliendolo tra gli iscritti della Pro Loco stessa. Alla Pro Loco possono essere affidati la gestione di alcuni servizi comunali attinenti il settore ed il coordinamento di particolari iniziative locali tipiche delle finalità della Pro Loco.

Il comune di Camerota può favorire la promozione dell'attività della Pro Loco mediante la concessione di un contributo annuale, iscritto appositamente nel bilancio comunale di previsione, da erogare o in unica soluzione o in più rate l'anno. Il contributo deve essere erogato soltanto dopo l'avvenuta approvazione del programma delle attività previste

nell'anno, nonché del preventivo di spesa entro i termini del bilancio preventivo comunale dell'anno di riferimento.

Entro lo stesso termine la Pro Loco dovrà far pervenire una relazione approvata dall'assemblea sull'attività svolta l'anno precedente.

Al fine di favorire la migliori condizioni per una fattiva presenza della Pro Loco nell'ambito del Comune verrà inserito un rappresentante come membro di diritto nelle seguenti ed eventuali commissioni comunali:

- 1) commissione per l'arredo urbano;
- 2) commissione per i problemi dell'associazionismo, cultura e tempo libero;
- 3) commissione turismo;
- 4) commissione di programmazione.

Art. 80 Rappresentanti presso enti, società, consorzi ed istituzioni

Per le nomine e la designazione dei rappresentanti comunali presso enti, associazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società si applicano le norme previste dalla legge e dal presente Statuto. I rappresentanti nominati dal comune di Camerota negli Enti di cui al primo comma devono possedere una specifica competenza tecnica ed amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per gli uffici ricoperti e non debbono aver subito condanne passate in giudicato per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione. Ai predetti rappresentanti, il cui ufficio è incompatibile, per norma di legge, con quella di consigliere comunale, spettano le indennità previste dalla legge o dall'Ente.

Art. 81 Vigilanza e controllo

Il comune di Camerota esercita poteri di indirizzo e di controllo sugli Enti di cui al precedente articolo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

Spetta alla Giunta Municipale la vigilanza sugli Enti, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli Enti citati debbono presentare al Sindaco e questo al Consiglio comunale una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'Ente, della Società e dell'azienda che, nel loro operato, debbono sempre uniformarsi al criterio dell'economicità della gestione.

CAPO VIII

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 82 Autonomia finanziaria ed impositiva

L'ordinamento delle finanze del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.

Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte e delle tariffe.

Art. 83 Demanio e patrimonio

Il comune di Camerota ha proprio demanio e patrimonio.

I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 84 Beni patrimoniali disponibili

Fatto salvo quanto previsto dal presente statuto, i beni patrimoniali disponibili possono essere dati in locazione o concessione o conferiti in società a prevalente capitale pubblico, con l'osservanza della legge di settore.

Art. 85 Contratti

Il Comune per il perseguimento dei fini istituzionali provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate ed alle locazioni.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 142/90, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

La stipula di contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa e deve indicare il fine che si intende perseguire, l'oggetto, la forma e la causale ritenuta essenziale nonché le modalità di scelta del contraente.

Art. 86 Contabilità e bilancio

L'ordinamento finanziario-contabile del comune di Camerota è disciplinato dalla legge.

Il bilancio di previsione, deliberato entro il 31 dicembre di ogni anno, si basa sui principi di pubblicità, pareggio finanziario, unità, annualità, universalità ed integrità.

Al conto consuntivo sono allegati anche gli ultimi bilanci delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

È fatto obbligo al Responsabile dell'ufficio finanziario ed ai revisori dei conti, regolarmente nominati, di essere presente alle sedute consiliari nelle quali vengono discussi-trattati il bilancio di previsione ed il conto consuntivo ed ogni qualvolta si rende necessario.

CAPO IX

NORME FINALI

Art. 87 Adozione dello Statuto

L'approvazione e la revisione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo le modalità stabilite dalla legge.

La legge stabilisce, altresì, le procedure di controllo, di pubblicità e di entrata in vigore dello statuto.

La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno dell'entrata in vigore del nuovo statuto.

Art. 88 Modifiche statutarie

Qualunque sia la maggioranza che li abbia deliberati e le modalità di pubblicazione, le deliberazioni non possono modificare lo statuto né ad esse derogare, se non riguardano espressamente un ordine del giorno avente come oggetto esplicitamente dichiarato la variazione dello statuto.

Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di rielezione.

Art. 89 Interpretazione dello statuto

Spetta esclusivamente al Consiglio comunale deliberare sull'interpretazione delle disposizioni del presente statuto, anche sulla base dei criteri di cui all'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Art. 90 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto in materia di ordinamento locale si fa riferimento alle leggi vigenti in materia di ordinamento locale.